

## Sintesi dei contenuti del decreto 28 luglio 2005 sul conto energia per il fotovoltaico

A quasi un anno dalla scadenza prevista dal Dlgs. 387 (15 agosto 2004), il **decreto 28 luglio 2005** che incentiva il kWh fotovoltaico è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale (n. 181 del 5 agosto 2005)**. Lo scorso 14 luglio il decreto aveva avuto il parere favorevole della Conferenza Unificata e il 29 luglio era stato presentato alla stampa dai Ministri Scajola e Matteoli.

Dunque questo decreto, elaborato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente, definisce il cosiddetto "**CONTO ENERGIA**" per il fotovoltaico, secondo quanto indicato dall'art. 7 del Dlgs. 387 del 2003, per impianti con taglie comprese **tra 1 kWp e 1.000 kWp di potenza installata** (si indica kWp perché si parla di potenza di picco).

Vediamo in sintesi i principali contenuti di decreto.

L'incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico sarà erogata **per 20 anni** per impianti la cui domanda sia stata inoltrata da **persone fisiche e giuridiche**, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici. Le tariffe per kWh (ovvero la potenza prodotta) sono definite in base alla taglia dell'impianto (vedi tabella); per gli impianti la cui domanda perverrà dal 2007 la tariffa decrescerà del 2%.

Il decreto non considera nessun incentivo specifico per l'integrazione dell'impianto FV nell'edificio (come era nelle precedenti agevolazioni a fondo perduto con graduatoria): gli impianti possono essere installati anche a terra.

### **Le tariffe incentivanti del FV per 20 anni (domande 2005-2006)**

Impianti di potenza <b>da 1 a 20 kW</b>	<b>incentivo sull'energia prodotta = 0,445 €/kWh</b>
Impianti di potenza <b>da 20 kW a 50 kW</b>	<b>incentivo sull'energia prodotta = 0,460 €/kWh</b>
Impianti di potenza <b>da 50 kW a 1.000 kW</b>	<b>incentivo sull'energia prodotta = 0,490 €/kWh</b> (valore massimo della tariffa però soggetto a gara)

Un aspetto nuovo del decreto è nell'articolo 6, comma 6, che spiega come l'**aggiornamento delle tariffe incentivanti** venga effettuato a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione (dato Istat), riferito ai dodici mesi precedenti.

Gli impianti che avranno diritto all'incentivazione saranno solo quelli **entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005** e la cui domanda sarà presentata all'Autorità dell'Energia, entro le date stabilite (la prima scadenza è già stata fissata al 30 settembre 2005).

Il decreto prevede anche specifiche condizioni per la **cumulabilità del conto energia con altri incentivi** (art.10). In particolare, le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% se il soggetto che realizza l'impianto beneficia della detrazione fiscale (36% - in vigore sicuramente fino al 31/12/2005, ma che non sappiamo se verrà reiterata dalla prossima finanziaria); tali tariffe non verranno erogate se gli impianti hanno ricevuto incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi.

Va detto che il conto energia italiano è una sorta di "**sistema di incentivazione misto o ibrido**". Infatti, l'energia elettrica dall'impianto fotovoltaico potrà essere autoconsumata o immessa nella rete locale (quando la produzione eccede il consumo delle proprie utenze) e conteggiata da un ulteriore apposito contatore.

Quindi:

- ❑ **Caso di impianti sotto i 20 kW di potenza:** alla tariffa incentivante sarà possibile sommare il risparmio dell'elettricità FV utilizzata dall'utenza e/o ceduta alla rete elettrica locale, che sarà scontata dalle bollette successive. Vale quindi il *net metering*, cioè quanto stabilisce la delibera 224 del 2000 dell'Autorità che disciplina le condizioni di scambio sul posto dell'energia prodotta da impianti FV con potenza non superiore a 20 kW (il prezzo di scambio è in base al contratto di fornitura dell'elettricità, in media intorno a 0,15 €/kWh).
- ❑ **Caso di impianti al di sopra dei 20 kW di potenza:** si potrà sommare alla tariffa incentivante il risparmio consentito dall'autoconsumo dell'elettricità FV e il ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale; quest'ultimo è definito dall'Autorità con la delibera n.34 del 2005, in cui vengono definiti i prezzi dell'energia ceduta alla rete: 0,095 (fino a 500 mila kWh/anno), 0,080 (da 500 mila a 1 milione di kWh/anno) e 0,070 (da 1 milione a 2 milioni di kWh/anno).

Per gli **impianti con potenza superiore ai 50 kW** è previsto invece un meccanismo di gara della tariffa.

Mentre per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l'elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda, nel caso degli impianti sopra i 50 kWp la graduatoria è in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta.

Inoltre, per gli impianti con taglia da 50 a 1.000 kW il soggetto responsabile dell'impianto deve costituire una cauzione (pari a 1.500 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini previsti dal decreto. Quest'ultima disposizione rischia di rendere fattibili tali progetti solo per i grandi gruppi industriali.

Le **domande per tutte le tipologie di impianti** dovranno essere inoltrate trimestralmente al Soggetto Attuatore entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

La centralizzazione della procedura per l'ottenimento della tariffa incentivante potrebbe comportare tempi più lunghi nella gestione del progetto rispetto a quelli previsti dal decreto (artt.7 e 8 del decreto). Le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulativa di tutti gli impianti che le ottengono raggiungerà la quota di **100 MW**: 60 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 40 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3), che comunque non dovrebbe superare la cifra di 0,0014 € (poco meno di 3 lire) per ogni kWh.

Il decreto stabilisce anche che l'obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare sia al 2015 pari a 300 MW.